



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE

UFFICIO I

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la *"Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 4 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97"*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* del 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP nonché, per gli affidamenti sotto soglia pari o superiori a cinquemila euro, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;

VISTO l'art. 1, commi 510 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2016) che stabilisce ulteriori obblighi per le procedure di approvvigionamento a carico delle Amministrazioni dello Stato;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"* per le parti non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. 56/2017;

VISTO, in particolare, l'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016 che stabiliscono rispettivamente che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi"* e che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali"*;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 8, del citato D.M., ai sensi del quale *"I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente"*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 concernente *"ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022"*;

VISTO la determina prot. 13582 del 01/04/2020 con cui è stato approvato il "Programma biennale di forniture e servizi" di valore superiore a 40.000 euro da effettuare negli anni 2020 e 2021;

VISTO la determina prot. 24812 del 11/06/2020 con cui è stato modificato il "Programma biennale di forniture e servizi" di valore superiore a 40.000 euro da effettuare negli anni 2020 e 2021;

VISTO la determina prot. 36564 del 02/09/2020 con cui è stato modificato il "Programma biennale di forniture e servizi" di valore superiore a 40.000 euro da effettuare negli anni 2020 e 2021;

TENUTO CONTO delle esigenze rappresentate dagli uffici di questa Direzione richiedenti l'inserimento di una nuova iniziativa nella programmazione biennale, anche in considerazione di nuove esigenze manifestatesi in conseguenza dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei successivi provvedimenti normativi e regolamentari;

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche al programma approvato con la citata determina del 02/09/2020;

DETERMINA

- di approvare delle variazioni al programma degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, da realizzare a cura della DSII nel biennio 2020/2021, come riportato nell'allegato II che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare il suddetto *"Programma biennale di forniture e servizi"* sul profilo istituzionale dell'Amministrazione e sui canali di comunicazione previsti dalla normativa succitata.

IL DIRETTORE
Francesco Paolo Schiavo